

Allegato SANZINT

Esemplare per l'Agenzia

N° Contratto 420800718 Agenzia MONCALIERI SAN MARTINO Cod. TH8 00  
Contraente UNISIN

**MISURE RESTRITTIVE - SANZIONI INTERNAZIONALI**

Generali Italia dichiara e il Contraente prende atto che Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

**CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE**

Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile le stesse non comprendono il rischio e quindi Generali Italia non è tenuta a indennizzare l'Assicurato per qualsivoglia perdita, danno o responsabilità:

- (i) derivante da una pronuncia giurisdizionale o un lodo, ovvero per pagamenti disposti a titolo di rimborso di spese legali ovvero ai fini di una transazione giudiziale, qualora la relativa azione legale sia stata intentata davanti a una autorità giudiziale o arbitrale di un Paese che opera secondo le leggi di uno o più dei Paesi / Territori elencati in calce, o qualsiasi ordine, adottato ovunque nel mondo, che dia esecuzione in tutto o in parte alla pronuncia, al lodo o al pagamento;
- (ii) sostenuta dal governo di uno o più dei Paesi / Territori elencati in calce o derivante da attività che coinvolgono o avvantaggiano il governo dei predetti Paesi o Territori, o laddove il pagamento di tale indennità da parte dell'Assicuratore andrà a beneficio del governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori;
- (iii) in relazione a qualsiasi transazione giudiziale o stragiudiziale pattuita o perfezionata prima di qualsiasi azione legale intentata da o a beneficio di soggetti o entità che abbiano la propria sede o residenza in uno o più dei Paesi / Territori elencati in calce. Il termine „entità“ comprende qualsiasi società capogruppo, partecipata o collegata posseduta o controllata dal governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori, nonché persone fisiche o giuridiche che abbiano la propria sede o residenza in uno o più dei predetti Paesi o Territori.

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:

**AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR.**

Data 27/12/2022

Generali Italia S.p.A.



Contraente/Assicurato  
**UNITÀ SINDACALE**  
~~FALCRI - SILCEA - SINFUB~~  
00198 Roma - Viale Liegi, 48/B  
Tel. 06.8416336 - fax 06.8416343  
segreteria@unitasindacale.it  
www.unitasindacale.it

N° Contratto 420800718 Agenzia MONCALIERI SAN MARTINO Cod. TH8 00Contraente UNISIN

Il presente contratto non è stato collocato mediante tecniche di comunicazione a distanza.

**Dichiarazioni del Contraente e accettazione**

Dichiaro che prima della sottoscrizione:

- ho reso informazioni corrette relativamente alle mie esigenze assicurative;
- ho ricevuto la dichiarazione che attesta che il contratto è coerente con i miei bisogni assicurativi e con le mie esigenze di copertura nonché, nell'ambito del servizio di consulenza prestato da Generali Italia S.p.A. in forza dell'Accordo Quadro in materia di distribuzione assicurativa, il documento Riepilogo della trattativa/Raccomandazione personalizzata che, sulla base delle informazioni da me rese alla Compagnia in merito alle mie richieste ed esigenze di copertura, la cui correttezza riconosco e confermo, contiene le motivazioni per le quali il contratto soddisfa le predette richieste ed esigenze.

Fermo il resto.

Data 27/12/2022

Generali Italia S.p.A.



Contraente/Assicurato

Agenzia MONCALIERI SAN MARTINO Cod. TH8 00  
Contraente UNISIN

## RIEPILOGO DELLA TRATTATIVA ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

Gentile Cliente,

in esecuzione del servizio di consulenza prestato da Generali Italia in forza dell'Accordo Quadro in materia di distribuzione assicurativa contenuto nel Profilo Cliente ed in ottemperanza all'art. 59 comma 1 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, La informiamo che, in base ai dati ed alle informazioni da Lei fornitici, ivi inclusi quelli contenuti nel summenzionato Profilo Cliente, il contratto è frutto di una trattativa individuale e costruito assieme alla Compagnia e al Suo consulente, sulla base delle interazioni tra voi intercorse.

Le ricordiamo che il Suo consulente è a Sua completa disposizione per ogni necessità di supporto o chiarimento.

Generali Italia S.p.A.



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016

**Utilizzo dei dati a fini contrattuali**

La informiamo che i suoi dati personali, da lei forniti, anche nel caso di registrazione in videoconferenza/audioconferenza ai fini della vendita a distanza, o acquisiti da terzi(1) sono trattati da Generali Italia S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) nell'ambito del Profilo Cliente, della consulenza e dell'offerta assicurativa, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore suo o di terzi da lei designati, (i) per la proposizione e conclusione dei contratti assicurativi e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (ii) per l'esecuzione dei contratti da lei stipulati, (iii) per, se del caso, prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; (iv) per comunicare i suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per la esecuzione dei contratti in essere; (v) per l'esercizio e la difesa di diritti; (vi) per l'adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali; (vii) per la gestione e controllo interno; (viii) per attività statistiche (2). La informiamo, inoltre, che il trattamento dei suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii), (v), (vi) e (vii) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere, nonché rispondente ad obbligo normativo in relazione ai dati acquisiti durante la video/audioconferenza; mentre per le finalità di cui alla lettera (iv), (v) e (viii) il trattamento dei suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative, all'esercizio e difesa di propri diritti e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate da (i) a (viii) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

**Diritti dell'interessato**

Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate rivolgendosi a: Generali Italia S.p.A., Via Marocchessa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, [privacy.it@generali.com](mailto:privacy.it@generali.com) o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "RPD.it@generali.com" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchessa 14 31021.

La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.

**Tempi di conservazione dei dati**

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.

**Comunicazione dei Dati**

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da dipendenti e collaboratori della Compagnia e da altri soggetti anche esterni, designati Responsabili o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per conto della Compagnia compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE(3).

**Trasferimento dei dati all'estero**

I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa (4) alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

**Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa**

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potranno integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia [www.generali.it](http://www.generali.it).

**NOTE:**

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione.

3. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (es. subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignorari, vincolari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

#### **I miei consensi privacy**

Preso visione dell'informativa privacy sul trattamento dei dati personali, con riferimento al trattamento dei dati personali per fini contrattuali, prendo atto che per le finalità del trattamento come illustrate nell'informativa privacy da (i) a (viii) il conferimento dei dati è obbligatorio e che gli stessi saranno trattati secondo quanto indicato nell'informativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.



Il sottoscritto presa visione delle informazioni fornite dai Contitolari del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento, consapevole che il consenso è revocabile in qualsiasi momento, attesta il proprio libero, specifico ed esplicito consenso ai suindicati Contitolari, ad ogni senso ed effetto di legge, affinché questi possano trattare i dati personali con all'art. 9, paragrafo 1. c). ("Categorie particolari di dati personali"), nelle forme e nei termini indicati al punto 2, lett. a) dell'informativa (finalità connesse all'attività di distribuzione assicurativa ovvero connesse all'attività di assistenza e consulenza in materia assicurativa).

- ACCONSENTE  
 NON ACCONSENTE

**B) Consenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionali e di marketing attraverso strumenti tradizionali**  
 Il sottoscritto, presa visione delle informazioni fornite dai Contitolari del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento, consapevole che il consenso è revocabile in qualsiasi momento, attesta il proprio libero, specifico ed esplicito consenso ai suindicati Contitolari, ad ogni senso ed effetto di legge, affinché questi possano trattare i dati personali conferiti per finalità di pubblicità e di marketing, di ricerca scientifica o statistica, per finalità di informazione e promozioni commerciali di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli dallo stesso già ricevuti e di ricerche di mercato attraverso strumenti tradizionali (per esempio, posta cartacea e/o chiamate con operatore) cui al punto 2, lett. b) dell'informativa)

- ACCONSENTE  
 NON ACCONSENTE

**C) Consenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionali e di marketing attraverso strumenti di comunicazione elettronica**  
 Il sottoscritto, presa visione delle informazioni fornite dai Contitolari del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento, consapevole che il consenso è revocabile in qualsiasi momento, attesta il proprio libero, specifico ed esplicito consenso ai suindicati Contitolari, ad ogni senso ed effetto di legge, affinché questi possano trattare i dati personali conferiti per finalità di pubblicità e di marketing, di ricerca scientifica o statistica, per finalità di informazione e promozioni commerciali di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli dallo stesso già ricevuti e di ricerche di mercato anche per il tramite di strumenti di comunicazione elettronica quali e-mail, telefax, messaggi tipo Mms (Multimedia Messaging Service), o Sms (Short Message Service) o di altro tipo cui al punto 2, lett. b) dell'informativa.

- ACCONSENTE  
 NON ACCONSENTE

**D) Consenso al trattamento dei dati personali per la comunicazione a soggetti terzi per finalità promozionali e di marketing**  
 Il sottoscritto, presa visione delle informazioni fornite dai Contitolari del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento, consapevole che il consenso è revocabile in qualsiasi momento, attesta il proprio libero, specifico ed esplicito consenso ai suindicati Contitolari, ad ogni senso ed effetto di legge, affinché questi possano comunicare i dati personali a soggetti operanti nel settore delle telecomunicazioni, nei servizi bancari, finanziari, assicurativi e IT (Information Technology), nell'ambito della vendita diretta di beni e servizi, che li tratteranno per proprie finalità di pubblicità e di marketing, sia attraverso strumenti tradizionali (per esempio, posta cartacea e/o chiamate con operatore, etc.), sia per il tramite di strumenti di comunicazione elettronica quali e-mail, fax, SMS, MMS, etc. al punto 2, lett. c) dell'informativa.

- ACCONSENTE  
 NON ACCONSENTE

SLAVAZZA GABRIELE  
 COGNOME E NOME DELL'INTERESSATO (IN STAMPATELLO)  
 Dichiaro di aver ricevuto una copia di tale documentazione

MONCALIERI 27/12/2022  
 DATA E LUOGO DI SOTTOSCRIZIONE

FIRMA DELL'INTERESSATO

Consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico ai sensi dell'art. 7 del Regolamento IVASS n. 8/2015.

Il sottoscritto SLAVAZZA GABRIELE  
 Codice fiscale SLVGRLS8CGZG324I

Nato a \_\_\_\_\_  
 Il \_\_\_\_\_  
 Residenza/Sede Legale Contraente VLE LIEGI 48 B 00198 ROMA RM

- In proprio  
 In qualità di Legale rappresentante della

Ragione sociale UNISIN  
 Con sede in \_\_\_\_\_

P.IVA 80418190585

- Acconsento alla trasmissione della documentazione in formato elettronico nella fase precontrattuale e in corso di rapporto con riferimento ad un singolo contratto  
 Acconsento alla trasmissione della documentazione in formato elettronico nella fase precontrattuale e in corso di rapporto con riferimento a tutta la mia posizione assicurativa  
 Acconsento alla trasmissione in formato elettronico dei nuovi termini di trattamento dei dati personali di cui all'informativa ex art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003.

Dichiaro pertanto, di voler ricevere la suindicata documentazione al seguente indirizzo di posta elettronica

EMAIL \_\_\_\_\_  
 attualmente in uso.

Dichiaro inoltre, di essere stato informato:

1) che il consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico:

- a) non costituisce consenso all'invio di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali;  
 b) può essere revocato in ogni tempo, mediante l'invio di apposita comunicazione all'intermediario secondo le modalità indicate dall'art. 8, comma 1, del Reg. IVASS n. 8/2015;

2) che la revoca del consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico può determinare la perdita degli eventuali sconti indicati in polizza ed applicati a fronte dell'accettazione, da parte Sua, dell'invio della documentazione in formato elettronico;

3) che a fronte della revoca del consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico gli potrebbe essere richiesta la corresponsione di una somma pari agli oneri sostenuti dall'intermediario per la stampa e l'eventuale trasmissione della documentazione in formato cartaceo;

4) che è tenuto a comunicare all'intermediario ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica indicato nella presente richiesta di trasmissione della documentazione in formato elettronico.

MONCALIERI 27/12/2022  
 DATA E LUOGO DI SOTTOSCRIZIONE

FIRMA DELL'INTERESSATO

## CONTEGGIO DEL PREMIO

Preventivo NUMERO UNITA' ASSICURATE: 6430 al premio unitario di Euro 2,45.

Scouto per durata 0,00 circa.

Il premio anticipato, regolabile nei modi e termini di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione, non potrà essere comunque inferiore ad un minimo annuo di Euro 15.753,50 (oltre all'imposta).

## NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

Con la presente polizza si assicurano tutti gli iscritti al Sindacato UNISIN.

Si rimanda integralmente alle Condizioni Generali di Assicurazione della Sezione RC dell'allegato modello 122 - "Sei a casa".

Massimale RCT è pari ad EURO 500.000,00 per sinistro ed in aggregato annuo per la totalità degli assicurati.

Il premio annuo imponibile è pari ad EURO 2,45 per iscritto ed è soggetto a regolazione alla naturale scadenza della presente polizza.

La presente polizza non prevede il TACITO RINNOVO.

### ESCLUSIONI DI GARANZIA:

Ad integrazione dell'art.2.2 - Esclusioni, sono da considerarsi esclusi dalla presente copertura assicurativa i danni causati a telefoni cellulari, tablet, televisori e videocamere.

Fermo il resto.

### GENERALI SEI A CASA - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE 1.

RISCHI ASSICURATI Art. 1.1 - Responsabilità Civile per fatti della vita privata (R.C. Famiglia) Se indicato in polizza il relativo massimale, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato e tutti i componenti la sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia (in seguito denominati Assicurati), fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati (in seguito denominati danni materiali) e per morte o lesioni



personali, involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata, con esclusione quindi di rischi inerenti ad attività professionali. L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile che possa derivare a taluno degli Assicurati per danni imputabili a fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere ai sensi di legge. L'assicurazione vale, sino alla concorrenza del 20% del massimale, anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione. Relativamente a:

formula BASIC

- Conduzione dell'abitazione indicata in polizza (art. 3.1); B

formula COMFORT

- Conduzione dell'abitazione secondaria (art. 3.2); C

- Proprietà e/o uso di animali in genere esclusi i cani - uso di animali da sella (art. 3.3); C

- Addetti ai servizi domestici (art. 3.4); C

- Veicoli a motore (art. 3.5); C

formula TOP

- Figli residenti altrove per motivi di studio (art. 3.6); T

- Figli minori di altri affidati all'Assicurato (art. 3.7); T

- Figli minori dell'Assicurato affidati ad altri (art. 3.8); T

- Animali in genere dell'Assicurato affidati ad altri (art. 3.9); T

- RC personale degli addetti ai servizi domestici (art. 3.10); T

- RC da incendio fuori dell'abitazione (art. 3.11); T la disciplina normativa trova completa descrizione successivamente nel capitolo

### 3. CONDIZIONI PARTICOLARI.

Art. 1.2 - Responsabilità Civile della proprietà dei locali dell'abitazione (R.C. Fabbricato) Se indicato in polizza il relativo massimale, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato e il Proprietario, se persona diversa, (in seguito denominati Assicurati) fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati (in seguito denominati danni materiali) e per morte o lesioni personali (in seguito denominati danni corporali), involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dell'abitazione sita nell'ubicazione indicata in polizza e dei locali intercomunicanti adibiti ad ufficio privato o studio professionale dell'Assicurato, o anche dei locali destinati ad altro uso se richiamato nella polizza il codice di clausola speciale G125. La garanzia non è operante per fabbricati in rovina. L'assicurazione vale, sino alla concorrenza del 20% del massimale, anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione. Se l'assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni dei quali deve rispondere in proprio quanto la quota a suo carico per i danni dei quali deve rispondere la proprietà comune, con esclusione del maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini. Qualora il condomino sia proprietario e affitti a terzi l'abitazione sita nell'ubicazione indicata in polizza, l'assicurazione è estesa anche alla responsabilità civile derivante dalla conduzione

mod. R68

delle parti comuni condominiali, in quanto a lui imputabile. Relativamente a: - Antenne televisive - spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato (art. 3.12); - Committenza lavori (art. 3.13); - Danni da spargimento d'acqua (art. 3.14); la disciplina normativa trova completa descrizione successivamente nel capitolo 3.

CONDIZIONI PARTICOLARI. 2.

DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE Art. 2.1 - Persone non considerate terzi Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché tutti i componenti la sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia; b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con taluno degli Assicurati, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio (salvo quanto previsto all'Art. 3.4); c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a).

Art. 2.2 - Esclusioni

L'assicurazione non vale per i danni:

- a) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- c) a cose che taluno degli Assicurati detenga a qualsiasi titolo;
- d) da furto e derivanti a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose di taluno degli Assicurati o che lo stesso detenga (salvo quanto previsto dall'Art. 3.11);
- e) derivanti dalla proprietà di immobili e dei relativi impianti fissi (salvo quanto previsto dal precedente Art. 1.2 "Responsabilità civile della proprietà dei locali dell'abitazione");
- f) derivanti da circolazione di veicoli a motore o rimorchi, nonché da navigazione di natanti ed imbarcazioni a motore e da impiego di aeromobili (salvo quanto previsto dall'Art. 3.5);
- g) derivanti dall'impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni di legge (salvo quanto previsto dall'Art. 3.5);
- h) derivanti dalla navigazione nautica a remi ed a vela con qualsiasi imbarcazione di lunghezza superiore a 6,5 m;
- i) derivanti dalla pratica di attività sportiva svolta a titolo non dilettantistico, dalla pratica del parapendio del paracadutismo e degli sport aerei in genere, nonché derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni di atletica pesante, pugilato, arti marziali;
- j) derivanti dalla proprietà e/o uso di animali (salvo quanto previsto dall'Art. 3.3);
- k) derivanti dalla violazione intenzionale di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili;
- l) derivanti dall'esercizio della caccia.
- m) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti amianto;
- n) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici.

Art. 2.3 - Corresponsabilità fra Assicurati I limiti stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unici, anche 4/10

per il caso di corresponsabilità di più Assicurati tra di loro.

Art. 2.4 - Estensione territoriale se indicata in polizza la formula BASIC o COMFORT L'assicurazione vale per i danni che avvengano in tutto il mondo, esclusi Stati Uniti d'America e Canada. se indicata in polizza la formula TOP L'assicurazione vale per i danni che avvengano in tutto il mondo. Relativamente a Stati Uniti d'America e Canada, è operante la franchigia di euro 1.000,00 per ogni sinistro e sono altresì esclusi i risarcimenti a carattere punitivo (punitive exemplary damages).

3. CONDIZIONI PARTICOLARI OPERANTI CONGIUNTAMENTE ALL'ART. 1.1 "R.C. FAMIGLIA" IN BASE ALLA FORMULA DI ASSICURAZIONE INDICATA IN POLIZZA se indicata in polizza la formula BASIC B

Art. 3.1 - Conduzione dell'abitazione indicata in polizza (B) Sono compresi in garanzia i rischi inerenti alla normale attività di conduzione dell'abitazione sita nell'ubicazione indicata in polizza e delle relative parti comuni. Sono compresi i danni derivanti da caduta di antenne non centralizzate riceventi e trasmettenti per apparecchi televisivi e per radioamatori installate sul tetto o sui balconi del fabbricato. L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante da lavori di ordinaria manutenzione che interessino il fabbricato ed i locali dell'abitazione. Se in polizza, tra i "codici di clausole speciali", viene indicato il codice RC03, sono altresì compresi in garanzia i rischi inerenti alla normale attività di conduzione dei locali intercomunicanti adibiti ad ufficio privato o studio professionale dell'Assicurato. Restano esclusi i danni derivanti da responsabilità inerenti alle attività professionali e commerciali. se indicata in polizza la formula COMFORT, oltre a quanto previsto dalla formula BASIC, sono attivate anche le seguenti garanzie: C

Art. 3.2 - Conduzione dell'abitazione secondaria (C) Sono compresi in garanzia i rischi inerenti alla normale attività di conduzione dell'abitazione adibita a soggiorni di tempo libero di taluno degli Assicurati. Sono compresi i danni derivanti da caduta di antenne non centralizzate riceventi e trasmettenti per apparecchi televisivi e per radioamatori installate sul tetto o sui balconi del fabbricato.

Art. 3.3 - Proprietà e/o uso di animali in genere (C) A parziale deroga dell'Art. 2.2 lett. j), l'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante da: - uso di cavalli e di altri animali da sella, con una franchigia di euro 75,00 per ogni danno a cose; - proprietà e/o uso di animali in genere esclusi comunque i cani.

Art. 3.4 - Addetti ai servizi domestici (C) A parziale deroga dell'Art. 2.1 lett. b), sono considerati terzi gli addetti, anche occasionali, ai servizi domestici inclusi il giardinaggio, la cura e l'assistenza ai bambini (attività di baby sitting), alle persone anziane, ammalate o con handicap (cd. badante) componenti la famiglia anagrafica del Contraente/Assicurato, per infortunio sul lavoro (escluse le malattie professionali) subito nello svolgimento delle proprie mansioni, sempreché a causa dell'evento insorga in capo a taluno degli Assicurati una responsabilità penale per reato colposo perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato. Per gli addetti ai servizi domestici soggetti ad assicurazione obbligatoria presso l'INAIL, la garanzia vale anche in relazione all'eventuale azione di regresso dell'INAIL medesimo. L'assicurazione inoltre comprende i danni per la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per danni causati a terzi dagli addetti summenzionati, durante lo svolgimento delle loro mansioni.

Art. 3.5 - Veicoli a motore (C) A parziale deroga dell'Art. 2.2 lett. f) e g), la garanzia copre i rischi derivanti da: a) guida di ciclomotore, motoveicolo, macchina agricola da parte di figlio minoreregolarmente abilitato alla guida; questa garanzia opera, sempreché l'assicurazione obbligatoria sia regolarmente operante, con

riferimento esclusivo ai danni corporali cagionati a terzi (fermo quanto disposto dall'art. 2.1) trasportati all'insaputa dei genitori, in relazione all'eventuale azione di regresso svolta dall'assicuratore della Responsabilità Civile Auto. E' operante la franchigia di euro 500,00; b) guida o messa in movimento da parte di figli minori non abilitati alla guida, all'insaputa dei genitori, di autoveicolo, ciclomotore, motoveicolo o macchina agricola soggetti all'assicurazione obbligatoria regolarmente operante, con riferimento ai danni cagionati a terzi (fermo quanto disposto dall'art. 2.1), in relazione all'eventuale azione di regresso svolta dall'assicuratore della Responsabilità Civile Auto; c) qualsiasi fatto conseguente all'utilizzo, in qualità di trasportato, di autoveicoli con esclusione dei danni arrecati all'autoveicolo stesso. se indicata in polizza la formula TOP, oltre a quanto previsto dalla formula COMFORT, sono attivate anche le seguenti garanzie: TArt.

3.6 - Figli residenti altrove per motivi di studio (T) L'assicurazione è estesa anche ai figli dell'Assicurato di età non superiore a 28 anni, non più facenti parte della famiglia anagrafica dell'Assicurato in quanto studenti residenti altrove. Le norme di cui al capitolo 2. DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE si applicano anche a tali persone.

Art. 3.7 - Figli minori di altri affidati all'Assicurato (T) Qualora l'Assicurato si occupi temporaneamente, a titolo gratuito e di cortesia, della vigilanza dei figli minori di persone non componenti la famiglia anagrafica dell'Assicurato stesso, l'assicurazione è estesa anche alla responsabilità civile dei genitori del minore. L'assicurazione è valida esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato o ai genitori del minore, ai sensi di legge, per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati e per morte o lesioni personali, involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale del minore. L'assicurazione è limitata al periodo di vigilanza. Sono in ogni caso esclusi i danni cagionati dai minori all'Assicurato. Le norme di cui al capitolo 2. DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE si applicano anche a tali persone.

Art. 3.8 - Figli minori dell'Assicurato affidati ad altri (T) L'assicurazione è estesa anche alle persone non facenti parte della famiglia anagrafica dell'Assicurato, che si occupano temporaneamente, a titolo gratuito e di cortesia, della vigilanza dei figli minori dell'Assicurato. L'assicurazione è valida esclusivamente per la responsabilità civile derivante a tali persone, ai sensi di legge, per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati e per morte o lesioni personali, involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale del minore. L'assicurazione è limitata al periodo di vigilanza. Le norme di cui al capitolo 2. DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE si applicano anche a tali persone.

Art. 3.9 - Animali in genere dell'Assicurato affidati ad altri (T) L'assicurazione è estesa anche alle persone non facenti parte della famiglia anagrafica dell'Assicurato, che si occupano temporaneamente, a titolo gratuito e di cortesia, della sorveglianza o della custodia degli animali in genere. L'assicurazione, prestata nei termini dell'art. 3.3 "Proprietà e/o uso di animali in genere esclusi i cani - uso di animali da sella", è valida esclusivamente per la responsabilità civile derivante a tali persone, ai sensi di legge, per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati e per morte o lesioni personali, involontariamente cagionati a terzi, esclusi gli Assicurati stessi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio della sorveglianza o custodia svolta per conto L'assicurazione è limitata al periodo di sorveglianza o custodia. Le norme di

6/10

cui al capitolo 2. DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE si applicano anche a tali persone. Qualora sia richiamata in polizza il codice di clausola speciale RC51 "Proprietà e/o uso di cani", l'assicurazione comprende anche i cani, nei termini previsti dalla clausola stessa.

Art. 3.10 - RC personale degli addetti ai servizi domestici (T) L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale e diretta degli addetti ai servizi domestici di cui al precedente art. 3.4, per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati e per morte o lesioni personali, involontariamente cagionati a terzi, esclusi gli Assicurati stessi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nello svolgimento delle loro mansioni per conto dell'Assicurato. Sono in ogni caso esclusi i danni conseguenti ad attività infermieristica, medica o sanitaria in genere. Le norme di cui al capitolo 2. DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE si applicano anche a tali persone.

Art. 3.11 - RC da incendio fuori dell'abitazione (T) A parziale deroga dell'art. 2.2 lettera d), l'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati involontariamente cagionati a cose di terzi in conseguenza di incendio, esplosione e scoppio di cose di taluno degli Assicurati o che lo stesso detenga (esclusi i veicoli a motore), purché tali eventi siano avvenuti fuori dall'abitazione indicata in polizza. L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del 10% delle somme indicate in polizza, con il massimo di euro 50.000,00. Per questa condizione particolare è prevista una franchigia di euro 200,00 per ogni sinistro. Resta ferma l'esclusione dei danni a cose che taluno degli Assicurati detenga a qualsiasi titolo. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE OPERANTI CONGIUNTAMENTE ALL'ART. 1.2 "R.C. FABBRICATO"

Art. 3.12 - Antenne televisive. Spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato Sono compresi in garanzia i danni derivanti dalle antenne radiotelevisive, dagli spazi di proprietà dell'Assicurato (escluse le strade private) adiacenti o pertinenti al fabbricato assicurato, anche tenuti a giardino, inclusi i danni da caduta accidentale degli alberi o parti di essi (tranne i danni da abbattimento o potatura).

Art. 3.13 - Committenza lavori La garanzia copre anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato, nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, interessanti il fabbricato o l'abitazione (dimora abituale o non abituale) assicurata in polizza; s'intendono comunque esclusi i danni dei quali l'Assicurato debba rispondere per vizi dei progetti da esso forniti all'impresa esecutrice dei lavori o connessi alla direzione dei lavori da parte di persone estranee all'impresa appaltatrice.

Art. 3.14 - Danni da spargimento d'acqua Sono compresi in garanzia i danni derivanti da spargimento d'acqua purché conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato o del maggior immobile di cui formi eventualmente parte.

Nel caso in cui in polizza sia assicurata la partita "Fabbricato" della Sezione Incendio e, nell'ambito di tale Sezione, sia indicata la formula di assicurazione Top, sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti da spargimento d'acqua anche conseguenti a traboccamento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, per occlusione delle relative tubazioni, nonché rigurgito delle fognature. Per questa condizione particolare è prevista una franchigia di euro 100,00 per ogni sinistro. Tale franchigia verrà applicata una sola volta per i danni derivanti da una medesima causa non cumulandosi con quelle eventualmente applicate per la Sezione Incendio. Limitatamente a tale condizione particolare, inoltre, a parziale deroga dell'art. 2.1 "Persone non considerate

terzi", i genitori e i figli dell'Assicurato sono considerati terzi se residenti in unità immobiliari distinte che abbiano subito danni a seguito delle fattispecie sopra elencate. OPERANTE SE RICHIAMATO IL RELATIVO CODICE ALLA VOCE "CODICI DI CLAUSOLE SPECIALI" Codice RC51 - Proprietà e/o uso di cani A deroga dell'Art. 2.2 lettera j) e ad integrazione della garanzia prestata a norma della condizione particolare Art. 3.3, l'assicurazione comprende i danni derivanti da proprietà e/o uso di cani, con esclusione dei cani appartenenti alle seguenti razze o incroci: American Bulldog, American Staffordshire terrier, Cane da pastore di Charplanina, Cane da pastore dell'Anatolia, Cane da pastore dell'Asia centrale, Cane da pastore del Caucaso, Cane da Serra da Estreilla, Dogo Argentino, Fila brasileiro, Mastino napoletano, Perro da canapo majoero, Perro da presa canario, Perro da presa Mallorquin, Pit bull, Pitt bull mastiff, Pit bull terrier, Rafeiro do alentejo, Rottweiler, Torniak, Tosa inu. Fatta eccezione per i danni cagionati da cani addetti ad accompagnamento di persone non vedenti, la presente estensione di garanzia viene prestata con una franchigia di euro 100,00 per ogni danno a cose. Codice CIRC La Società si impegna a risarcire i danni derivanti dalla violazione della normativa sulla Privacy (art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016), -, i danni di immagine, i danni alla vita di relazione e i danni alla reputazione causati da figli minori dell'Assicurato - sempreché con lo stesso conviventi e come tali risultanti dal Certificato di Stato di famiglia - determinati da comportamenti afferenti a: pubblicazione su social network o su piattaforma internet di immagini fotografiche e filmati di soggetti senza che gli stessi abbiano fornito il consenso previsto dalla legge al riguardo, e nel caso di minori senza che il consenso sia stato prestato dagli esercenti la potestà genitoriale o da soggetti ad essi per legge equiparati. La copertura opera sempreché siano state rispettate le norme regolamentari per l'iscrizione ai social network e alle piattaforme internet sopramenzionate. La garanzia opera con il limite per sinistro e per anno di euro 5.000,00 e con una franchigia assoluta di euro 500,00. La copertura è operante nell'ambito del territorio della Repubblica italiana, di Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

#### 4. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

##### Art. 4.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve inviarne denuncia scritta alla Società entro 3 giorni dalla data in cui esso è avvenuto - entro 6 giorni se avvenuto all'estero - ovvero dal giorno in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere l'indicazione del numero della polizza e dell'Agenzia alla quale il contratto è assegnato, l'esposizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

In ogni caso l'Assicurato deve inoltre far pervenire tempestivamente alla Società notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario e in caso di inadempimento si applica l'art.1915 Codice Civile. L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.

##### Art.4.2 - Gestione della vertenza di danno e spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale

stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiamento superi detto massimale, le spese vengono ripartire tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende nè delle spese di giustizia penale.

Fermo il resto.

La Società, in attuazione della presente polizza, ha emesso la seguente polizza di assicurazione:





Allegato mod. APTRAC

*Esemplare per l'Agenzia*

Polizza N.: 420800718 Agenzia: MONCALIERI SAN MARTI Cod.: TH8  
Contraente: UNISIN

**DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DAGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ**

Il Contraente dichiara che non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Data 27/12/2022

**Generali Italia S.p.A.**

**Il Contraente**  
**UNITÀ SINDACALE**  
**FALCRI - SILCEA - SINFUB**  
00198 Roma - Viale Liegi, 48/B  
Tel. 06.8416336 - fax 06.8416343  
segreteria@unitasindacale.it  

---

www.unitasindacale.it

